

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

87020 Provincia di Cosenza

Via Municipio, 1 – tel. 0982-608010
Delegazione frazione marina – tel. 0982-608012
P. IVA/C.F.: 00263580789



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 46 Data: 07-07-2025	OGGETTO: Modifica P.I.A.O. 2025/2027 approvato con delibera di G.C. n° 21 del 04.04.2025
---	---

L'anno duemilaventicinque, addì sette, del mese di luglio, dalle ore 10:10.
Alla presenza del Segretario Comunale, Francesco Dott. Vergara, che si incarica della redazione del presente verbale, si è riunita la Giunta comunale, composta dai sigg.ri:

Vincenzo Rocchetti	Sindaco	Presente
Pietro Occhiuzzi	Vice Sindaco	Assente
Marco Sconosciuto	Assessore	Presente

Totale Presenti 2 Totale Assenti 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, Sindaco, Vincenzo Rocchetti, assume la presidenza, e la dichiara aperta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000),
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 147 bis e 153 del T.U. n. 267/2000).

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a firma del Sindaco;

RITENUTA la proposta in parola rispondente alle esigenze dell'Ente e quindi meritevole di approvazione

con voti unanimi espressi nella forma di legge

DELIBERA

DI APPROVARE, come approva, la proposta di deliberazione, allegata al presente atto;

ED INOLTRE

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

Su proposta del Presidente;

Con separata, unanime votazione

DELIBERA

Di dichiarare la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

La presente deliberazione viene rimessa;

All'Ufficio competente ed altri uffici interessati, con provvedimenti di rispettiva competenza.

Approvato e sottoscritto

Sindaco

Vincenzo Rocchetti



Il Segretario Comunale

Francesco Dott. Vergara



COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE

87020 Provincia di Cosenza

Via Municipio, 1 – tel. 0982-608010
Delegazione frazione marina – tel. 0982-608012
P. IVA/C.F.: 00263580789



PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

N. 49 del 02-07-2025

Oggetto: Modifica P.I.A.O. 2025/2027 approvato con delibera di G.C. n° 21 del 04.04.2025

RICHIAMATO l'art. 6 del decreto-legge 9.06.2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2021, n. 113, rubricato Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO, che recita:

1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento

culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.

5. *Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo;*

6. *Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1.*

Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

6-bis. *In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni:*

a) *articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;*

b) *articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124;*

c) *articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

7. *In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.*

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 è stato adottato il Regolamento recante l'individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 del citato D.P.R. n. 81/2022, il PIAO assorbe gli adempimenti inerenti ai piani di cui alle seguenti disposizioni:

a) *articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

b) *omissis* (in quanto non applicabile agli enti locali);

c) *articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance);*

d) *articolo 1, commi 5, lettera a), e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);*

e) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);

f) articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive);

CONSIDERATO che il citato D.P.R. ha, inoltre, soppresso il terzo periodo dell'articolo 169, comma 3-bis, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ha disposto che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 giugno 2022, n. 132 sono stati definiti i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione, e la struttura e le modalità redazionali, secondo lo schema allegato al Decreto medesimo;

CONSIDERATO, inoltre, che il Decreto ha disposto, all'art. 11, che negli enti locali il Piano è approvato dalla Giunta;

CONSIDERATO che il Comune di GUARDIA PIEMONTESE, alla data del 31 dicembre 2024, ha DODICI dipendenti OLTRE IL SEGRETARIO in organico, e che, pertanto, nella redazione del PIAO 2025-2027, si tiene conto delle disposizioni di semplificazione, di cui all'art. 6 del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 132/2022, per i comuni con meno di cinquanta dipendenti;

CONSIDERATO, dunque, che le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo, e che ciò può avvenire solo se nell'anno precedente non si siano verificate evenienze che richiedono una revisione della programmazione;

CONSIDERATO che, sulla base dell'attuale quadro normativo di riferimento, e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di GUARDIA PIEMONTESE ha il compito essenziale di fornire, in modo organico, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione

operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani;

VISTA la pronuncia della Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, Deliberazione n. 130/2015/PAR, che ha espresso il 'parere' per cui, ai fini del calcolo del limite di spesa previsto per il lavoro flessibile dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, deve essere esclusa la spesa relativa alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni di cui al codice della strada (art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992).

RICHIAMATO l'art. 92, secondo comma, del T.U.EE.LL il quale al comma 2 reca: "2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni".

VISTA l'allegata modifica al P.I.A.O approvato con delibera di G.C. n° 21 del 04.04.2025 e, più precisamente, alla sezione 3.2 – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE;

DATO ATTO che la suddetta modifica è stata trasmessa la Revisione dei Conti, per la resa del prescritto parere, con prot. n° 10436 del 18.06.2025;

VISTO il Parere del Revisore Unico dei Conti reso con verbale n. 31 del 27.06.2025;

Visti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, e successive modifiche;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni;
- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, attuativo dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- il Decreto legislativo 8 marzo 2013, n. 39, recante Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contratto pubblico a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- la deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT/ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;
- la deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- gli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 adottati dal Consiglio dell'ANAC in data 2 febbraio 2022;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 14;
- la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, e successive modifiche e, in particolare, il capo II;
- il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 48;
- la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione e del Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, recante Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

- la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 giugno 2017, n. 3, recante Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;
- la direttiva n. 2/2019 del 26 giugno 2019 del Ministro per la pubblica amministrazione e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega in materia di pari opportunità, recante Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche;
- le Linee guida del 30 novembre 2021 del Dipartimento della Funzione pubblica in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche;
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'Amministrazione digitale, ed in particolare l'art. 12, che disciplina le Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa;
- il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023, comunicato da AgID sul proprio sito istituzionale in data 10 dicembre 2021;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 113/2021, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 81/2022 e al Decreto ministeriale 132/2022, le modifiche alla sezione 3.2 del Piano integrato di attività e organizzazione 2025-2027, approvato con delibera di G.C. n° 21 del 04.04.2025;
2. La nuova sezione 3.2 – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;
3. di dare atto che il Segretario comunale curerà alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato PIAO, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione di primo livello "Disposizioni generali", sottosezione di secondo livello "Atti generali"; nella sottosezione di primo livello "Personale", sottosezione di secondo livello "Dotazione organica"; nella sottosezione di primo livello "Altri contenuti", sottosezione di secondo livello "Prevenzione della corruzione";

4. di disporre la pubblicazione del Piano modificato sul Portale PIAO del Dipartimento della funzione pubblica;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione e palese, immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.



IL SINDACO

(Vincenzo ROCCHETTI)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: Modifica P.I.A.O. 2025/2027 approvato con delibera di G.C. n° 21 del 04.04.2025

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Tecnica:

PARERE Favorevole

Guardia Piemontese, 02-07-2025



Il Responsabile
Giovanna Oliverio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: Modifica P.I.A.O. 2025/2027 approvato con delibera di G.C. n° 21 del 04.04.2025

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto è espresso, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del DLgs 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" il seguente parere di Regolarità Contabile:

PARERE Favorevole

Guardia Piemontese, 07-07-2025



Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Vergara

3.2 – PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

Premessa

L'art. 6, comma 3, del D.M. 132/2022 prevede che le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti "... sono tenute ... alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2 ...".

L'art. 4, comma 1, lett. c) attiene al Piano triennale dei fabbisogni del personale, il quale "indica la consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione del Piano, suddiviso per inquadramento professionale e deve evidenziare:

- 1) la capacità assunzionale dell'amministrazione, calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
- 2) la programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni;
- 3) le strategie di copertura del fabbisogno, ove individuate;
- 4) le strategie di formazione del personale, evidenziando le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- 5) le situazioni di soprannumero o le eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali".

Norme di riferimento

- l'art. 2 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- *l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: "1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevinano comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."*;
- *in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;*
- *con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;*
- *le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;*
- *le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: "per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente".*

In osservanza a quanto previsto dall'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario, pertanto, per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- *potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;*

- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

La struttura organizzativa dell'ente sulla base della quale è stata predisposta la previsione di bilancio per il triennio 2025-2027 è di seguito riportata:

Unità organizzativa n. 1 – FINANZIARIA E TRIBUTI

Dipendente	Area di classificazione	Prestazione oraria settimanale
Dott.ssa Nigro Tiziana	Area dei funzionari ed elevata qualificazione	36 ore
Sig.ra Zingaro Riccardina	Area degli istruttori	27 ore
Sig. Tondi Salvatore	Area degli istruttori	27 ore

Unità organizzativa n. 2 –AMMINISTRATIVO – AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI – ELETTORALE – SERVIZI SOCIALI – SPORT – SPETTACOLO – TURISMO – ISTRUZIONE – CULTURA - PERSONALE

Dipendente	Area di classificazione	Prestazione oraria settimanale
Dott.ssa Oliverio Giovanna	Area dei funzionari ed elevata qualificazione	36 ore
Sig. Bonetti Antonio	Area degli istruttori	36 ore
Sig.ra Visca Anna	Area degli istruttori	27 ore
Sig. Marasco Gianpiero	Area degli istruttori	27 ore

Unità organizzativa n. 3 – TECNICA

Dipendente	Area di classificazione	Prestazione oraria settimanale
Ing. Caruso Giuseppe	Area dei funzionari ed elevata qualificazione	36 ore
Sig. Pietramale Ermanno	Area degli istruttori	27 ore
Sig. Carbone Giorgio	Area degli operatori esperti	27 ore
Sig. Mele Roberto	Area degli operatori	27 ore

Unità organizzativa n. 4 – VIGILANZA

Dipendente	Area di classificazione	Prestazione oraria settimanale
Sig. Corolla Giuseppe	Area degli istruttori	27 ore

Con riferimento alla normativa sopra richiamata e alla struttura organizzativa dell'ente è necessario individuare sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:

A. contenimento della spesa di personale (rispetto dell'art. 1, comma 557, L. 296/2006)

B. facoltà assunzionali a tempo indeterminato;

C. lavoro flessibile.

A) Contenimento della spesa di personale (Art. 1, comma 557, L. 296/2006)

Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia;

Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013, limite da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 394.788,11;

LIMITE SPESA DI PERSONALE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006 e s.m.i.			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 428.837,49	€ 376.082,12	€ 379.444,72	€ 394.788,11

Previsioni di bilancio 2025-2027

Calcolo delle spese di personale in valore assoluto - ART. 1 Comma 557 della Legge 296/2006 Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/sezAut	2025	2026	2027
Retribuzione lorde, salario accessorio, lavoro straordinario	267.298,70	283.368,05	283.368,05
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro	61.759,84	66.365,50	66.365,50
IRAP	17.494,95	18.860,00	18.860,00

Oneri per il buono pasto	0,00	0,00	0,00
Totale	346.553,49	368.593,55	368.593,55

B) Facoltà assunzionali a tempo indeterminato e verifica dei presupposti

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

- per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;
- entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

La Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti, al netto dei FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione dei valori soglia:

Il seguente prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2022/2023/2024, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2025:

<i>Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE</i>			
Entrate correnti ultimo triennio	2022	2023	2024
Dati da consuntivi approvati	Euro 3.262.312,47	Euro 2.339.228,07	Euro 2.279.287,62

Media Entrate (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	2.626.942,72
FCDE assestato al BPF 2025	187.142,10
Media entrate al netto di FCDE	2.439.800,62

La spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato (anno 2024), calcolata ai sensi del DM e della circolare ministeriale relativa macroaggregato 1.01 è pari ad €. **324.848,07**.

Il rapporto fra spesa di personale e le entrate dei primi tre titoli al netto del FCDE è pari a **13,31%** (324.848,07 / 2.439.800,62).

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti;
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale;

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
a	0-999	29,50%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	32,80%
i	1500000>	25,30%	29,30%

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera e) (numero di abitanti al 31/12/2024 1.857) ed avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 13,31%, si colloca nella fascia dei Comuni virtuosi;

Il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella sopra riportata (28,60%) il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza. **Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.**

CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE.

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è pari ad €. 372.934,91 come da prospetto seguente e calcolato sull'ultimo rendiconto approvato:

a	media delle entrate al netto del FCDE	2.439.800,62
b	Percentuale tabella 1 art. 4 decreto 17/03/2020 (28,60%) di a)	697.782,98
c	Spesa personale ultimo rendiconto approvato (2024)	324.848,07
d	Incremento massimo teorico (b - c)	372.934,91

Di contro, con riferimento alla previsione di spesa del personale a bilancio 2025, si prospetta un tetto all'incremento disponibile così come di seguito:

a	media delle entrate al netto del FCDE	2.439.800,62
b	Percentuale tabella 1 art. 4 decreto 17/03/2020 (28,60%) di a)	697.782,98
c	Spesa personale bilancio di previsione (2025)	346.553,49
d	Incremento massimo teorico (b - c)	351.229,49

C) Lavoro flessibile

L'articolo 36, comma 2, del d.lgs.165/2001, conferma la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi esclusivamente per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

I contratti di tipo flessibile ammessi sono

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

Resta l'obbligo previsto dall'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, del rispetto del limite di spesa complessivo sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

La deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi

in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”.

PROGRAMMAZIONE 2025-2027

La Giunta Comunale ha già proceduto a verificare l'insussistenza di situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001.

Il Comune si riserva, qualora se ne ravvisi la necessità, nel triennio 2025-2027 il ricorso a contratti di lavoro flessibile, in ogni caso nel rispetto dei dettati normativi e i limiti di spesa imposti.

La spesa di personale prevista nel bilancio 2025/2027 e calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557 della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014.

La spesa di prevista nel bilancio 2025 sopra riportata è ampiamente all'interno del limite massimo consentito.

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027.

Tutto ciò rilevato e premesso, il Comune di Guardia Piemontese intende procedere nel seguente modo:

ANNO 2025

1) Copertura di n. 1 unità da inquadrare nell'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione – Settore Polizia Locale e Vigilanza

Considerato che attualmente il Settore Polizia Locale e Vigilanza ha in organico solo un dipendente con qualifica di Istruttore (Ex categoria C) contrattualizzato a 27 ore.

Dato atto che il Comune di Guardia Piemontese è un comune a forte vocazione turistica ed una notevole complessità territoriale, che necessita un costante e capillare controllo del territorio;

Dato atto, altresì, che attualmente la responsabilità del Settore è in capo al Sindaco, in forza di una norma **eccezionale e di stretta interpretazione**, ossia, l'art. 53, comma 23, L. 388/2000 - come modificato dall'art. 29, comma 4, lett. a) e b), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002 - ha stabilito che *“Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di*

operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio";

Pertanto, è necessario ricondurre l'ente in una situazione di normalità amministrativa, appare opportuno, coprire il posto indicato tramite procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di un dipendente da inquadrare **nell'AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI- CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE SETTIMANALI) – SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIGILANZA.**

2) Copertura di n. 1 unità da inquadrare nell'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione – Settore Amministrativo tramite progressione verticale "in deroga" ex art. 13 comma 6 del nuovo CCNL comparto Funzioni Locali.

Si rappresenta che la spesa occorrente per la nuova dotazione organica dell'Ente è già prevista nelle tabelle di cui sopra relative al BPF 2025/2027 e che il limite di spesa si mantiene comunque al di sotto della spesa media per il triennio 2011/2013.

Infine, si rappresenta che il Comune di Guardia Piemontese ha necessità di ottenere apposita autorizzazione da parte della COSFEL per procedere a quanto sino ad ora esposto e programmato.

ANNO 2026:

Allo stato attuale non sono previste assunzioni di personale, né cessazioni di personale attualmente in servizio.

L'Ente si riserva di modificare la presente sezione in caso di esigenze sopravvenute.

ANNO 2027:

Allo stato attuale non sono previste assunzioni di personale, né cessazioni di personale attualmente in servizio.

L'Ente si riserva di modificare la presente sezione in caso di esigenze sopravvenute.

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

**COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE
(Provincia di Cosenza)**

Ufficio del Revisore Unico

Verbale N. 31 del 27 giugno 2025

Oggi 27 giugno 2025 alle ore 8,45, presso il proprio studio professionale sito in Cosenza al Viale Sergio Cosmai nr.42, è convenuto il Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS), Dott. Eustachio Ventura, nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n.14 del 07.07.2023 nonché con decorrenza dell'incarico dal 13.07.2023, per esaminare e prendere atto della proposta trasmessa dal Segretario Comunale Dott. Francesco Vergara, tramite PEC protocollo n.10436 del 18.06.2025, circa quanto sotto indicato in oggetto:

**PROPOSTA APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL
"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE"
TRIENNIO 2025/2027, CON ESPRESSIONE DEL RELATIVO
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE.**

e

Vista la proposta pervenuta, unitamente all'allegato, tramite PEC datata 18.06.2025 alle ore 16:59, inerente la proposta di aggiornamento della Sezione 3.2 del PIAO relativa al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025/2027, recante il protocollo n.10436 del 18.06.2025, inoltrata dal Segretario Comunale Dott. Francesco Vergara, con relativo allegato della Sezione 3.2 del medesimo PIAO e documento di trasmissione;

Visto il D.Lgs. n.267/2000.

IL REVISORE UNICO

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001
- l'articolo 6 del d.l. 80/2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11372021

Visto il Decreto 08/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

Vista la proposta, con la quale il Comune di Guardia Piemontese, in forza di quanto inoltrato dal Segretario Comunale Dott. F. Vergara, intende approvare l'aggiornamento della Sezione 3.2 del PIAO inerente il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025/2027;"

Visto il prospetto definito "Calcolo Margini Assunzionali" inserito all'interno della Sezione 3.2 del PIAO 2025/2027;

Considerato che l'Amministrazione intende procedere così come indicato e riportato alle pagine n.12 e n.13 della proposta di aggiornamento della Sezione 3.2 del PIAO inerente il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025/2027:

".....la spesa di personale prevista nel bilancio 2025/2027 e calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557 della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014.

La spesa di prevista nel bilancio 2025 sopra riportata è ampiamente all'interno del limite massimo consentito.

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2025-2027.

Tutto ciò rilevato e premesso, il Comune di Guardia Piemontese intende procedere nel seguente modo:

ANNO 2025

1) Copertura di n. 1 unità da inquadrare nell'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione - Settore Polizia Locale e Vigilanza

Considerato che attualmente il Settore Polizia Locale e Vigilanza ha in organico solo un dipendente con qualifica di Istruttore (Ex categoria C) contrattualizzato a 27 ore.

Dato atto che il Comune di Guardia Piemontese è un comune a forte vocazione turistica ed una notevole complessità territoriale, che necessita un costante e capillare controllo del territorio;

Dato atto, altresì, che attualmente la responsabilità del Settore è in capo al Sindaco, in forza di una norma eccezionale e di stretta interpretazione, ossia, l'art. 53, comma 23, L. 388/2000 - come modificato dall'art. 29, comma 4, lett. a) e b), L. 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 2002 - ha stabilito che "Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio";

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

Pertanto, è necessario ricondurre l'ente in una situazione di normalità amministrativa, appare opportuno, coprire il posto indicato tramite procedura concorsuale finalizzata all'assunzione di un dipendente da inquadrare nell'AREA DEI FUNZIONARI E DELLE ELEVATE QUALIFICAZIONI- CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ORE SETTIMANALI) - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIGILANZA.

2) Copertura di n. 1 unità da inquadrare nell'area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione - Settore Amministrativo tramite progressione verticale "in deroga" ex art. 13 comma 6 del nuovo CCNL comparto Funzioni Locali.

Si rappresenta che la spesa occorrente per la nuova dotazione organica dell'Ente è già prevista nelle tabelle di cui sopra relative al BPF 2025/2027 e che il limite di spesa si mantiene comunque al di sotto della spesa media per il triennio 2011/2013.

Infine, si rappresenta che il Comune di Guardia Piemontese ha necessità di ottenere apposita autorizzazione da parte della COSFEL per procedere a quanto sino ad ora esposto e programmato."

Constatato che lo scrivente Revisore Unico ritiene che seppur appare coerente, per un Comune ad alta vocazione turistica come il Comune di Guardia Piemontese nonché tenuto conto che l'estate è iniziata da poco, inquadrare e coprire il posto lasciato vacante del Comandante del Settore Polizia Municipale e Vigilanza, tutto ciò si scontra con la grave situazione finanziaria in cui versa l'Ente avendo presentato un Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale nel mese di settembre 2024, a cui l'Organo di revisione ha rilasciato un parere "NON FAVOREVOLE", motivando così:

".....Parere sul piano

L'Organo di revisione economico-finanziaria dà atto che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale non tiene conto di tutte le misure necessarie per superare le condizioni di squilibrio rilevate pur contenendo:
- la ricognizione con relativa quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati: disavanzo di amministrazione risultante dal riaccertamento

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

ordinario dei residui nonché disavanzo per la copertura di debiti fuori bilancio e passività potenziali;

- l'individuazione, con relativa quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, di tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale di bilancio con l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e la copertura delle passività potenziali con l'accantonamento nel rendiconto anno 2023.

L'organo di revisione, atteso quanto finora analizzato,

esprime

parere non favorevole sul Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, in relazione alla idoneità delle misure individuate, all'attendibilità ed alla sostenibilità delle previsioni di entrata, alla veridicità delle previsioni di spesa e quindi alla effettiva possibilità di raggiungere il riequilibrio nel periodo considerato".

Che la situazione finanziaria già ampiamente evidenziata nel parere al Bilancio di Previsione 2025/2027 nonché nel parere al Rendiconto 2024 si è ulteriormente aggravata per la continua presenza debiti fuori bilancio, anche dopo aver presentato il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, anzi appesantendo oggi - ancor di più - la stessa situazione finanziaria;

che la proposta di deliberazione in oggetto, mossa non da una proposta carente nell'illustrazione oppure nelle soluzioni individuate, seppur meritevoli di considerazione bensì nella considerazione complessiva di quanto sopra riferito a proposito dell'attuale situazione finanziaria/economica/organizzativa dell'Ente, valutato il disequilibrio strutturale evidenziato nel parere e quindi l'assenza degli equilibri di bilancio, anticipa un giudizio negativo alla proposta di aggiornamento della Sezione 3.2 del PIAO inerente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025/2027, vista la certezza di un Ente strutturalmente deficitario;

Valutato

che lo stesso Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale ha inviato all'Ente, sin dal 3 aprile 2025 protocollo 0032070, una richiesta di istruttoria sul Piano di Riequilibrio Finanziario

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

Pluriennale, con ben 26 quesiti di integrazioni, senza informare lo scrivente Revisore, almeno sino al giorno 8 maggio 2025, allorché il Segretario comunale dott. F. Vergara inviava apposita PEC al revisore unico, rispondendo parzialmente al Ministero dell'Interno, esclusivamente a n.7 richieste di integrazioni su n.26 nonché domandando una proroga dei 30 (trenta) giorni concessi per le prime risposte parziali, comunque sino al 6 giugno 2025, di cui ancora ad oggi non si conoscono gli esiti relativamente alla seconda integrazione che andava trasmessa al Ministero competente alla succitata data;

Verificato che questo Ente:

- non appare rispettare gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2024;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui "Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente";

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Preso atto che ai sensi della novella legislativa i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Atteso che proprio con il parere al Rendiconto 2024 il Revisore Unico nel paragrafo finale "Osservazione e Suggerimenti" si esprimeva così:

".....sul fronte della programmazione triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 si conferma il parere "non favorevole" rilasciato dallo scrivente revisore unico nel verbale n.15 del 10.06.2024 che comprende anche una parere "non favorevole" al PIAO 2024-2026, nonché si evidenzia che il conclamato disequilibrio strutturale qui definitivamente rappresentato con gli accantonamenti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale che impongono un blocco della spesa del personale, vista la prospettiva certa di un Ente strutturalmente deficitario. Pertanto, il revisore scrivente reputa necessario, in forza dell'approvazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ottenere apposita autorizzazione dalla COSFEL per eventuali nuove assunzioni e che quindi la previsione triennale sia incoerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni;

sul fronte dei documenti sottoposti durante l'esercizio finanziario 2024 quali il "PIAO 2024/2026" nonché il "Piano Triennale del fabbisogno del personale triennio 2024-2026" il revisore ha espresso un parere non favorevole per entrambe le situazioni nel verbali n.15 del 10.06.2024 poiché l'organo di controllo non dà atto del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2024/2026 con la proposta di deliberazione della giunta comunale n.29 del 29.05.2024 nonché sottolinea che la presente programmazione triennale non appare garantire il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio, non essendo stato possibile attestare la salvaguardia degli equilibri, risultando di fatto l'Ente in una situazione strutturalmente deficitaria con verbale n.16 del 23.07.2024 dove si

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

esprimeva un parere “non favorevole” sia per l’assestamento generale, sia per la salvaguardia degli equilibri 2024;

sul lato delle spese in conto capitale alla luce della programmazione delle opere pubbliche previste nel bilancio di previsione 2024-2026, confermate nel bilancio di previsione 2025-2027, nonostante abbiano la copertura di finanziamenti pubblici (fondi PNRR, comunitari, regionali, provinciali, ecc.) si ribadisce, come già anticipato nel bilancio di previsione 2025-2027, tutte le criticità sollevate, insistendo sulla prescrizione, esortando vivamente l’Ente di monitorare, contenendo la gestione finanziaria dei flussi di cassa collegati poiché la medesima gestione è orientata a fare ricorso all’indebitamento rappresentati dal ricorso all’anticipazione di liquidità che prevede l’accensione di mutui da Cassa Depositi e Prestiti, non compatibili per nulla con l’attuale situazione finanziaria;

sul fronte degli accantonamenti al fondo contenzioso come già confermato nel paragrafo “Fondo rischi contenzioso” l’Ente ha predisposto un elenco di giudizi in corso, facendo riferimento a quanto inserito nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, senza mai consegnarlo quando lo richiedeva il sottoscritto revisore sin dall’agosto 2023 sino al mese di settembre 2024, nonché senza aggiornarlo successivamente all’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con annesso censimento delle rispettive probabilità di soccombenza, in quanto appare solare che l’assenza di adeguati e congrui fondi di accantonamento contribuisce in maniera determinante a non garantire il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio nonché risultando l’Ente in una situazione di default finanziario;

in merito all’iscrizione del FCDE si valuta positiva l’iscrizione della somma di circa 910 mila euro presentando, rispetto al passato, una netta inversione di tendenza, con un adeguamento di dimensioni apprezzabili avvenuta nel rendiconto dell’esercizio 2023 e confermata nel rendiconto dell’esercizio 2024, ma nonostante ciò si valuta ancora inadeguato ed incongruo il FCDE in forza dell’ingente massa di residui attivi, della loro

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

vetustà e soprattutto della ridotta capacità di riscossione nel tempo dei crediti, anche e soprattutto se si pensa che i residui attivi in valore assoluto formatisi nell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto 2024 sono pari ad euro 1.563.356,93 rispetto alla massa complessiva degli stessi residui attivi in valore assoluto di euro 4.065.031,89;

in merito agli eventuali e potenziali debiti fuori bilancio non è stata ricevuta nell'esercizio 2024 dai responsabili degli Uffici alcuna attestazione e/o comunicazione che ne certificasse l'inesistenza, considerato che la presenza di debiti fuori bilancio per circa 2 milioni di euro è avvenuta per come indicato nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato nel mese di settembre 2024, con parere "non favorevole" dello scrivente revisore, nonché con richieste da parte degli Uffici di riconoscere debiti fuori bilancio anche e soprattutto dopo la stessa approvazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in particolare da attribuire ai DFB ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera E) poiché debiti derivanti da forniture di beni e/o prestazioni di servizi professionali e non, tutti assimilabili quali beni e/o servizi acquisiti in violazione delle norme sull'impegno, nei limiti dell'accertata utilità (vantaggio economico) e del dimostrato arricchimento (accrescimento patrimoniale o risparmio spesa) per l'Ente, senza giusta causa, e nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, quindi previsti, come detto sopra dall'articolo 194, 1° comma, lettera E) del TUEL.

Per ultimo, analizzate e meditate le considerazioni sopra esposte, l'Organo di revisione continua ad essere fortemente allarmato circa lo stato di salute finanziaria dell'Ente, per una situazione odierna che sembra avviata verso il default dello stesso Ente, nonostante l'aver messo in campo un piano finanziario pluriennale che dovrebbe consentire il ripiano dei debiti fuori bilancio e del disavanzo accumulato, ma valutato dallo scrivente revisore – nel verbale n.17 del 21.09.2024 - inattendibile ed insostenibile nelle previsioni di entrata, nella veridicità delle previsioni di spesa e quindi nella effettiva possibilità di raggiungere il riequilibrio nel periodo

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

considerato, con eventuali e/o potenziali responsabilità circa il procrastinare la scelta di far emergere nel più breve tempo possibile le criticità finanziarie segnalate sin dal momento dell'insediamento dell'incarico di revisore dello scrivente, riscontrata l'assenza degli equilibri di bilancio ed una situazione di deficitarietà strutturale dell'Ente medesimo.

Purtroppo va evidenziato che l'Ente ha in corso una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, approvata nel Consiglio Comunale n.13 del 24.09.2024 con parere "non favorevole" dello scrivente revisore rilasciato nel verbale n.17 del 21.09.2024, sottolineando peraltro che, ancora oggi, l'organo di revisione è in attesa di risposta formale trasmessa all'Ente dagli organismi preposti al controllo e/o ad eventuali comunicazioni quali la Corte dei Conti, il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale ed in ultimo anche la stessa Prefettura di Cosenza, evidenziando soprattutto la grave e precaria situazione finanziaria che si è generata, da tempo, la quale ha determinato uno squilibrio strutturale apprezzabile che se confluirà in un dissesto del Comune, notevoli saranno le ricadute, con potenziali responsabilità - se configurate con i profili previsti dalla legge - degli stessi Dirigenti comunali e degli stessi Amministratori comunali per "danno erariale".

Valutato anche che nella stessa proposta di aggiornamento della Sezione 3.2 del PIAO riguardante il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025/2027, lo stesso Segretario Comunale Dott. Francesco Vergara osservava che necessita l'autorizzazione della COSFEL per procedere a quanto esposto e programmato nel documento sottoposto, pertanto alla luce delle considerazioni che precedono, lo scrivente Revisore Unico ritiene che la proposta non sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e quindi

Libro dei Verbali del Revisore Unico del Comune di Guardia Piemontese (CS)

NON DÀ ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2025/2027 con la proposta di aggiornamento della Sezione 3.2 del PIAO inerente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025/2027,

ASSEVERA

che la presente programmazione triennale non appare garantire il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio, non essendo stato possibile attestare la salvaguardia degli equilibri, risultando di fatto l'Ente in una situazione strutturalmente deficitaria,

EVIDENZIATO TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO

nonché i richiami, le raccomandazioni ed i suggerimenti contenuti nei verbali precedenti, incluso il parere al Bilancio di Previsione 2025-2027 nonché il parere al Rendiconto 2024, dello scrivente Organo di Revisione,

ESPRIME PARERE NON FAVOREVOLE

alla proposta di approvazione dell'aggiornamento della Sezione 3.2 del PIAO inerente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2025/2027, per come sottoposto dal Segretario Comunale dell'Ente. Il revisore unico notifica al protocollo dell'Ente il presente verbale, composto di n.11 (undici) pagine, affinché il medesimo venga trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, all'Assessore/Consigliere Responsabile al Bilancio, al Segretario Generale ed al Responsabile del Servizio Finanziario.

La riunione si conclude alle ore 10,30 previa redazione del presente verbale.

IL REVISORE UNICO
Dott. Eustachio Ventura

IL SEGRETARIO COMUNALE

- VISTO il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 per come modificato e integrato;
- VISTO, in particolare, il Titolo VI - Capo 1° "Controllo sugli atti";
- VISTI gli atti d'Ufficio

DISPONE

Che la presente deliberazione

- VENGA PUBBLICATA mediante affissione sull'Albo Pretorio on line, per n. giorni consecutivi (art. 124-comma 2 D.Lgs. N. 267/2000)
- VENGA TRASMESSA in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'Albo (art. 125 D. Lgs. N° 267/2000)

ATTESTA

che la stessa deliberazione



E' STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(art. 134 - comma 4 D.Lgs. n°. 267/2000)



Francesco Dott. Vergara

Francesco Vergara

Pubblicata sull'Albo Pretorio on-line in data **07 LUG 2025** con il n.
(art. 32 c. 1 legge n. 69/2009)

II RESPONSABILE
del SETTORE AMMINISTRATIVO
Giovanna Oliverio

Giovanna Oliverio